

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi
del Comune di Correggio

Delibera n. 4

SEDUTA DEL 18/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19. APPLICAZIONE SCONTI SU RETTE PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ALL'INFANZIA PER I PERIODI DI CHIUSURA O SOSPENSIONE DISPOSTI DALL'AUTORITA' COMPETENTE a.s. 2020/2021

L'anno duemilaventuno questo giorno **18** del mese di **MARZO** alle ore 17,00 in Correggio, in modalità di videoconferenza con collegamento con la sede dell'ISECS in via della Repubblica, 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Ferri Emanuela
Sono presenti i Signori:

Paterlini Stefano	Consigliere	presente
Tacchini Erica	Consigliere	presente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il direttore Isecs Dott. Dante Preti

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

Deliberazione N. 4 del 18/03/2021

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19. APPLICAZIONE SCONTI SU RETTE PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ALL’INFANZIA PER I PERIODI DI CHIUSURA O SOSPENSIONE DISPOSTI DALL’AUTORITA’ COMPETENTE a.s. 2020/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- Il D.L. n. 19 del 25/03/2020 convertito in L. 35 del 22/05/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” dispone, all’art. 1 comma 2 lett. p) che, in base al rischio effettivamente presente sul territorio nazionale possono essere adottate una serie di misure restrittive fra le quali la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 65/2017 e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

- il D.L. n. 33 del 16/05/2020 convertito in legge n. 74 del 14/07/2020 introduce all’art. 1 comma 16-septies una zonizzazione del territorio italiano fra zona bianca, zona gialla, zona arancione e zona rossa a seconda del livello di rischio del contagio verificato dalle rilevazioni periodiche ed a cui hanno fatto seguito i diversi DPCM che hanno regolamentato progressivamente i diversi periodi;

PRESO ATTO CHE

Con Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Con il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, viene prorogato al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei Decreti - Legge n. 19 e 33 del 2020;

Che il 2 marzo 2021 il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il DPCM ha vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e stabilisce limitazioni specifiche con riferimento alla zonizzazione del territorio italiano secondo attribuzioni cromatiche dal bianco al giallo, all’arancione, al rosso;

Che al Capo V di tale DPCM denominato Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa e precisamente all’art. 43 si stabilisce che “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”;

RICHIAMATA

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 (G.U. Serie Generale , n. 62 del 13 marzo 2021) con la quale “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,

fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 ... alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.“, ovvero le misure previste per le zone rosse a far tempo dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal giorno lunedì 15/03/2021 al 29/03/2021 compreso;

PRESO ATTO

Che da tale disposizione ne consegue la sospensione delle attività nei servizi educativi alla prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia (ovvero nei servizi indicati dall’art. 2 del D.lgs 65/2017 n. 65) dal 15/03/2020 e per un periodo di giorni 15, fino al 29/03/21 compreso;

Che la chiusura dei servizi educativi all’infanzia e delle scuole dell’infanzia, come già avvenuta lo scorso anno scolastico 2019/20, comporta una interruzione di servizio per i bambini e per l’affidamento che sulla apertura dei servizi fanno le famiglie, nelle quali i genitori sono chiamati a garantire continuità alla loro attività lavorativa;

Che la sospensione dell’attività nei servizi all’infanzia e nelle scuole dell’infanzia protratta per intere settimane può comportare anche un aumento di costi per le famiglie nella ricerca di soluzioni alternative al bisogno di accudimento dei figli;

Richiamato il Regolamento tariffario per i Nidi e le Scuole dell’Infanzia approvato da ultimo con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 19 del 06/06/2017 il quale nel prevedere possibili ipotesi di riduzione tariffaria agli artt. 14,15,16 non contempla (in quanto mai verificatasi) l’ipotesi di chiusura per più giornate a seguito di provvedimento disposto dalla Pubblica autorità; Visto il sistema tariffario vigente per l’anno scolastico 2020/2021, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 23 del 27/08/2020 per i Nidi d’infanzia e le Scuole dell’infanzia con tariffe così articolate:

ISEE famigliare	pari o superiore a € 35.000	pari o inferiore a € 4.500
Servizio	Tariffa massima mensile	Tariffa minima mensile
Nido tempo normale	426 €	53 €
Nido part - time	312 €	42 €
Scuola infanzia comunale	236 €	53 €
Scuola infanzia statale	176 €	44 €

A ISEE pari o inferiore a € 7.000 è dovuta solo la quota fissa senza addebito dei pasti consumati

Le tariffe per il servizio di **tempo lungo pomeridiano** (orario 16.00 – 18.30) per i centri di nido e scuola d’infanzia, riscosse direttamente dal gestore, hanno questi importi:

- € 20 (IVA compresa, erano € 19) per orario fino alle 16.20;
- € 50 (IVA compresa, erano € 48) per orario fino alle 18.30;

Ritenuto opportuno provvedere all’applicazione di uno sconto, sulle rette di cui sopra, parametrato alla riduzione del servizio intervenuta a seguito della chiusura delle strutture e quantificabile sulla base della proporzione dei giorni di effettiva mancata erogazione del servizio rispetto ai giorni di calendario scolastico; tale sconto è applicabile alle famiglie i cui figli frequentano servizi e scuole per i quali il Comune di Correggio/ISECS percepisce direttamente rette di frequenza (quote fisse), ai servizi in appalto come il Nido Gramsci, il tempo lungo e ai servizi che presentano posti convenzionati con il Comune/ISECS nei quali i bambini siano stati iscritti a seguito di invio da graduatoria comunale (Nido Lamizzo Re);

Dato atto altresì che la mancata frequenza determina la mancata consumazione del pasto per cui non verrà addebitato alcunché sul fronte della quota pasto per il periodo interessato dalla chiusura;

Dato atto che in tal modo i servizi educativi 0-6 anni, non fruiti dalle famiglie, non dovranno essere pagati e non graveranno sulle casse familiari degli utenti;

Ricordato che, a seguito della sospensione dell'attività didattica, è venuta meno la possibilità della prestazione per alcune linee di attività in appalto e in convenzione, per le quali si provvederà ad una proporzionale riduzione del corrispettivo contrattuale convenuto, ragion per cui, almeno parzialmente, le mancate entrate dovute allo sconto tariffario saranno coperte dalla riduzione di alcune spese;

Visto l'art. 43 "Istituzioni scolastiche", capo V "zone rosse", del sopra citato DPCM 2/3/21 che prevede la possibilità di svolgere attività in presenzain ragione di mantenere una relazione educativa che realizzzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali" e ritenuto opportuno verificare tale possibilità presso le famiglie per il periodo di sospensione dei servizi, coinvolgendo anche piccoli gruppi di compagni di sezione di tali alunni a fini di inclusione (nota MIUR n. 662 del 12/03/2021);

RICHIAMATE:

la deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 31 del 16/11/2020 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2021/2023;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 18/12/2020 che ha approvato il bilancio di previsione ISECS per le annualità 2021/2023;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 35 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2021/2023 attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio;

Richiamato l'art. 37.3 del Regolamento Istitutivo dell'ISECS approvato da ultimo con deliberazione di CC n. 19 del 17/02/2011, secondo il quale il bilancio dell'Istituzione non può chiudere in perdita e che in tale ipotesi l'organo comunale competente deve provvedere alla sua copertura;

Considerato il nullaosta espresso dal Sindaco Ilenia Malavasi per conto della Giunta Comunale in data 16/03/2021 a norma dell'art. 14, comma 3, lettera g, punto 1, del sopra richiamato regolamento istitutivo ISECS;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs n. 267/00 di regolarità:

- tecnica da parte del Responsabile del Servizio Scuola dell'ISECS in data 16/03/2021;
- contabile da parte del Direttore Isecs in data 16/03/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- 1) di provvedere all'applicazione di uno sconto, sulle rette dei servizi educativi all'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui sopra, per l'a.s. 2020/21 parametrato alla riduzione del servizio intervenuta a seguito della chiusura/sospensione delle attività delle strutture e dei servizi all'infanzia

e prima infanzia disposta dall'autorità e quantificabile sulla base della proporzione dei giorni di effettiva mancata erogazione del servizio rispetto ai giorni di calendario scolastico utili alla fruizione; tale sconto è applicabile alle famiglie i cui figli frequentano servizi e scuole per i quali il Comune di Correggio/ISECS percepisce direttamente rette di frequenza (quote fisse), ai servizi in appalto come il Nido Gramsci, il tempo lungo e ai servizi che presentano posti convenzionati con il Comune/ISECS nei quali i bambini siano stati iscritti a seguito di invio da graduatoria comunale (Nido Lamizzo Re);

- 2) Dato atto altresì che la mancata frequenza determina la mancata consumazione del pasto per cui non verrà addebitato alcunché sul fronte della quota pasto per il periodo interessato dalla chiusura;
- 3) Di dare mandato agli Uffici ISECS di provvedere all'applicazione dello sconto e di rendere pubbliche le rette e tariffe di cui al presente atto, in particolare all'utenza, dandone formale comunicazione ai gestori di servizi in appalto e in convenzione;
- 4) Di provvedere ad una proporzionale riduzione del corrispettivo contrattuale o contributo convenuto a seguito della sospensione dell'attività didattica per alcune linee di attività in appalto e in convenzione essendo venuta meno la possibilità della prestazione;
- 5) Di stabilire che tale criterio proporzionale di sconto si debba applicare anche a successive disposizioni dell'autorità che comportino la sospensione dell'attività o la chiusura dei servizi educativi all'infanzia di cui all'art. 2 D.lgs 65/2017;
- 6) Di dare mandato al Direttore ed agli Uffici Isecs di verificare la possibilità, prevista dall'art. 43 "Istituzioni scolastiche", capo V "zone rosse", del DPCM 2/3/21, di svolgere attività in presenza nei servizi 0/6 anni (anche con tempi ridotti, in ragione della particolarità del progetto) per mantenere una relazione educativa per bambini disabili e con bisogni educativi speciali, coinvolgendo in piccoli gruppi (massimo 5 bambini oltre ai disabili) a rotazione settimanale altri bambini della medesima sezione che ne facciano richiesta, per realizzare l'effettiva inclusione scolastica (nota MIUR n. 662 del 12/03/2021); nei periodi di effettiva presenza non si applicheranno ai frequentanti le misure di cui al punto 1;

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall'esito unanime,

Il Consiglio di Amministrazione

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 18.8.2000 n.267 al fine di procedere celermemente all'emissione dei bollettini per le famiglie con indicazione delle rette da applicarsi per le mensilità interessate dallo sconto di cui in delibera

-----000-----

ORIGINALE

(F.to digitalmente)

Il Presidente

Ferri Emanuela

(F.to digitalmente)

Il Direttore

dott. Dante Preti

----- 0000 -----

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Correggio lì _____

F.to Il Segretario Generale